

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott.ssa Patrizia Benini, nominata con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Flavia Dal Bosco	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Felice Alfonso Nava	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

ISTITUZIONE DI UN ELENCO FORNITORI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA (DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE) E APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende istituire un elenco Fornitori per il servizio di assistenza domiciliare a favore dei pazienti psichiatrici del Dipartimento Salute Mentale (2024-2027) e approvare lo schema tipo di accordo contrattuale.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

f.f. Dott. Alessandro Ferronato, giusta deliberazione di incarico n. 555 del 29/05/2024, sentito il Direttore del Dipartimento Salute Mentale

Premesso che:

-con deliberazione del Direttore Generale n. 1057 del 17/10/2024 è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di fornitori qualificati per l'erogazione del servizio di assistenza territoriale domiciliare e il relativo modello di domanda;

-con deliberazione del Direttore Generale n. 1235 del 05/12/2024 è stata nominata la Commissione Tecnica di valutazione delle domande composta dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale Dr. Giuseppe Imperadore, Presidente, dalla Responsabile UOSD Gestione percorsi riabilitativi e integrazione con le aree distrettuali Dr.ssa Francesca Gomez, Componente, dalla IFO Dipartimento area socio sanitaria del Dipartimento Salute Mentale Dr.ssa Eva Baldassari, Componente;

-in data 05/12/2024 si è riunita la Commissione Tecnica convocata per le vie brevi dal Segretario non componente della Commissione nominato con deliberazione 1235/24;

Preso atto del verbale della Commissione Tecnica del 05/12/2024, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, sulla verifica della regolarità formale e della completezza delle domande pervenute nei termini previsti dall'avviso, nonché delle autodichiarazioni rese dai soggetti interessati all'iscrizione all'elenco in merito al possesso dei requisiti richiesti, elenco formato da AZALEA Cooperativa Sociale, per i Distretti 1- 2 e 4, FARSI PROSSIMO Società Cooperativa a r.l., per i Distretti 1- 2 e 3 e SPAZIO APERTO Società Cooperativa a r.l., per il Distretto 4;

Tenuto presente l'art. 11 dell'avviso "termini di validità dell'elenco" secondo il quale lo stesso avrà la validità di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;

Ricordato che ai sensi dell'Avviso approvato con deliberazione n. 1057/24 sarà cura del beneficiario dell'intervento scegliere dall'elenco di nuova istituzione il Fornitore dell'area distrettuale di riferimento che dovrà erogare le prestazioni previste dal

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Alessandro Ferronato

Progetto Terapeutico Individualizzato redatto dal Dipartimento Salute Mentale che ne conserva la responsabilità clinica;

Ritenuto necessario pertanto definire un modello di accordo contrattuale da utilizzare per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con patologia psichiatrica prese in carico dal Dipartimento Salute Mentale;

Richiamato l'art. 5 "Tariffario" dell'Avviso Pubblico approvato con deliberazione n. 1057/24 che ha definito le tariffe omnicomprendenti sulla base dell'unità di misura di prestazione e al rimborso chilometrico per le annualità oggetto del contratto;

Precisato che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet aziendale (Sezione Amministrazione Trasparente) e nell'Albo Pretorio online dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e che, ai sensi dell'art. 7 dell'avviso "Istruttoria e formulazione elenco soggetti attuatori dei servizi", la pubblicazione all'Albo Pretorio online equivale a notifica;

Richiamata la deliberazione n. 1192 del 29 novembre 2023, che istituiva l'elenco fornitori qualificati per l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con patologia psichiatrica con validità di un anno;

Considerato che, al fine di assicurare la continuità assistenziale agli utenti adulti con patologia psichiatrica del Dipartimento Salute Mentale, nelle more dell'istituzione di un nuovo elenco fornitori qualificati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con patologia psichiatrica, si è utilizzato l'elenco di Fornitori qualificati approvato con deliberazione n. 1192/23;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo elenco fornitori qualificati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con patologia psichiatrica, con validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, formato da AZALEA Cooperativa Sociale, per i Distretti 1- 2 e 4, FARSI PROSSIMO Società Cooperativa a r.l., per i Distretti 1- 2 e 3 e SPAZIO APERTO Società Cooperativa a r.l., per il Distretto 4 e procedere altresì con l'approvazione dello schema di accordo contrattuale che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, da utilizzare per la realizzazione del servizio e da stipularsi con il Fornitore qualificato iscritto nell'elenco istituito con il presente provvedimento, secondo le aree distrettuali pubblicate, scelto dall'utente psichiatrico a fronte di un Progetto Terapeutico Individualizzato redatto dal Dipartimento Salute Mentale che ne conserva la responsabilità clinica;

Tutto ciò premesso e considerato;

Propone l'adozione del conseguente provvedimento:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, nonché dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di istituire il nuovo elenco dei fornitori qualificati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con patologia psichiatrica prese in carico dal Dipartimento di Salute Mentale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione Tecnica di valutazione delle domande, nominata con deliberazione n. 1235/24, di cui al verbale del 05/12/2024 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e che sarà pertanto composto dai seguenti Fornitori risultati idonei:

AZALEA Cooperativa Sociale	per i Distretti	1- 2 e 4
FARSI PROSSIMO Società Cooperativa a r.l.	per i Distretti	1- 2 e 3
SPAZIO APERTO Società Cooperativa a r.l.	per il Distretto	4

3. di prendere atto che il nuovo elenco dei fornitori di cui al punto 2. avrà la validità di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'avviso "termini di validità dell'elenco";

**AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA**
Sede Legale: via Valverde 42 – 37122 VERONA

4.di approvare lo schema di accordo contrattuale, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, da utilizzare per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con patologia psichiatrica prese in carico dal Dipartimento Salute Mentale, da stipularsi con il Fornitore presente nell'elenco dei fornitori di cui al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento, secondo le aree distrettuali pubblicate, scelto dall'utente psichiatrico a fronte di un Progetto Terapeutico Individualizzato redatto dal Dipartimento Salute Mentale che ne conserva la responsabilità clinica;

5.di incaricare il Dipartimento Salute Mentale, la UOC Direzione Amministrativa Territoriale e la UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria, ognuno per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento e degli atti conseguenti;

6.di approvare l'allegato accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7.di prendere atto che in sede di Bilancio Economico Preventivo anno 2024 e successivi, si terrà conto della spesa conseguente il presente provvedimento.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Patrizia Benini



VERBALE DI VALUTAZIONE

Verona, 05/12/2024

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO FORNITORI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA (DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE)

Premesso:

- che con Deliberazione del Direttore Generale Azienda Ulss 9 Scaligera n. 973 del 26/09/2024 è stato approvato l'avviso pubblico per l'istituzione di un elenco fornitori per l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con patologia psichiatrica (Dipartimento Salute Mentale);
- che lo stesso è stato pubblicato come previsto sul sito internet aziendale, Amministrazione Trasparente, per il termine fissato in 35 giorni per la presentazione delle domande a decorrere dalla pubblicazione dell'Avviso nella sezione Bandi di Gara del profilo istituzionale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e più precisamente dal 27/09/2024 al 31/10/2024;
- che con Deliberazione del Direttore Generale Azienda Ulss 9 Scaligera n. 1057 del 17/10/2024 è stato necessario procedere ad una rettifica della Deliberazione n. 973 del 26/09/2024 limitatamente all'art. 5-tariffario dell'Avviso, integrandolo con le tariffe omnicomprensive riferite agli anni 2025, 2026 e 2027 in considerazione della durata del contratto e approvando così il nuovo avviso pubblico per l'istituzione di un elenco fornitori per l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con patologia psichiatrica (Dipartimento Salute Mentale) in sostituzione del precedente allegato alla deliberazione n. 973/24;
- che è stato pertanto necessario procedere ad una nuova pubblicazione dell'Avviso secondo le modalità previste sul sito internet aziendale, Amministrazione Trasparente, per il termine fissato in 35 giorni per la presentazione delle domande a decorrere dalla pubblicazione dell'Avviso nella sezione Bandi di Gara del profilo istituzionale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e più precisamente dal 18/10/2024 al 21/11/2024;
- che con Deliberazione del Direttore Generale Azienda Ulss 9 Scaligera n. 1235 del 05/12/2024, anch'essa pubblicata su sito internet aziendale, è stata nominata la Commissione Tecnica di valutazione delle domande.

La Commissione, composta dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale Dr. Giuseppe Imperadore, Presidente, dalla UOSD Gestione percorsi riabilitativi e Integrazione con le aree distrettuali Dr.ssa Francesca Gomez, Componente, dalla IFO Dipartimento area socio sanitaria del Dipartimento Salute Mentale Dr.ssa Eva Baldassari, Componente, convocata per le vie brevi, si è riunita il 05/12/2024 alle ore 9,00. I membri della Commissione dichiarano l'assenza di cause d'incompatibilità, astensione e inconfiribilità dell'art. 77, commi 4-5- e 6 del D.Lgs 50/2016 e smi;

La Commissione prende atto che le domande di iscrizione all'elenco dei fornitori per erogare il servizio di assistenza domiciliare a favore di persone adulte, regolarmente pervenute nei tempi di pubblicazione dell'Avviso, sono state le seguenti:

AZALEA Cooperativa Sociale – domanda prot. 0180811 del 04/11/2024

FARSI PROSSIMO Società Cooperativa a r.l. – domanda prot. 0192494 e 0192493 del 20/11/2024

SPAZIO APERTO Società Cooperativa a r.l. – domanda prot. 0176115 del 24/10/2024

La Commissione procede alla valutazione delle domande pervenute ai fini dell'ammissibilità, con la verifica dei requisiti di cui all'art. 2-Requisiti dell'Avviso che si suddividono in requisiti di ordine generale e requisiti di idoneità e di capacità tecnico professionale.

Tutti i partecipanti dichiarano di essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

La Commissione riscontra anche che tutti i territori sono stati coperti dalle domande pervenute:

Azalea ha presentato domanda per l'erogazione del servizio nei Distretti 1 - 2 e 4
Farsi Prossimo ha presentato domanda per l'erogazione del servizio nei Distretti 1 - 2 e 3
Spazio Aperto ha presentato domanda per l'erogazione del servizio solo per il Distretto 4

La Commissione rileva che nel territorio del Distretto 3 solo un Fornitore ha presentato richiesta di iscrizione all'Elenco.

Rispetto la valutazione dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico professionale, la Commissione si esprime come segue:

AZALEA: il requisito del possesso di una esperienza di almeno tre anni alla data della presentazione della domanda nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare per persone con patologia psichiatrica e/o nella gestione di unità di offerta semiresidenziali e residenziali dell'area salute mentale, realizzate negli ultimi cinque anni, è stato soddisfatto.

E' presente la dichiarazione di impiegare personale in possesso delle qualifiche professionali previste dal presente avviso (operatore socio sanitario) per lo svolgimento delle prestazioni di cui si è richiesta l'iscrizione;

FARSI PROSSIMO: il requisito del possesso di una esperienza di almeno tre anni alla data della presentazione della domanda nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare per persone con patologia psichiatrica e/o nella gestione di unità di offerta semiresidenziali e residenziali dell'area salute mentale, realizzate negli ultimi cinque anni, è stato soddisfatto.

E' presente la dichiarazione di impiegare personale in possesso delle qualifiche professionali previste dal presente avviso (operatore socio sanitario) per lo svolgimento delle prestazioni di cui si è richiesta l'iscrizione;

SPAZIO APERTO: il requisito del possesso di una esperienza di almeno tre anni alla data della presentazione della domanda nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare per persone con patologia psichiatrica e/o nella gestione di unità di offerta semiresidenziali e residenziali dell'area salute mentale, realizzate negli ultimi cinque anni, è stato soddisfatto.

E' presente la dichiarazione di impiegare personale in possesso delle qualifiche professionali previste dal presente avviso (operatore socio sanitario) per lo svolgimento delle prestazioni di cui si è richiesta l'iscrizione;

Tutto ciò premesso

La Commissione, in ottemperanza all'articolo 3 dell'avviso "Verifica dei requisiti e iscrizione all'elenco" che prevede che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione del richiedente dalla procedura in argomento", a seguito della valutazione

delle domande pervenute di cui al presente verbale, stabilisce che le domande ammesse che istituiranno l'elenco Fornitori per l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con patologia psichiatrica (Dipartimento Salute Mentale) con la validità di tre anni dalla data di approvazione della delibera che recepirà il presente verbale (art. 11 dell'avviso "Termini di validità dell'elenco"), siano le seguenti:

AZALEA Cooperativa Sociale	per i Distretti	1- 2 e 4
FARSI PROSSIMO Società Cooperativa a r.l.	per i Distretti	1- 2 e 3
SPAZIO APERTO Società Cooperativa a r.l.	per il Distretto	4

La Commissione, rispetto a quanto rilevato dalle domande ammesse ad istituire l'Elenco Fornitori, riscontra che la copertura del servizio domiciliare, per il periodo di validità dell'Elenco stesso, sarà assicurata in tutti i Distretti (1-2-3-4). Si ricorda che l'indicazione dei Distretti vincola il soggetto richiedente per l'intero periodo di durata dell'elenco, stabilito in tre anni, come precisato nell'art. 11-termini di validità dell'elenco dell'Avviso.

La Commissione chiude i lavori di valutazione alle ore 11,45.

Il presente verbale di valutazione, composto da 3 pagine, è stato redatto dal Rag. Consolati Laila, Segretario non componente della Commissione, nominato con deliberazione n. 1235 del 05/12/2024.

Dr. Giuseppe Imperadore
Direttore DSM - Presidente

Dr.ssa Francesca Gomez
UOSD Gestione percorsi riabilitativi integrazione
con le aree distrettuali – Componente

Dr.ssa Eva Baldassari
IFO Dipartimento area socio sanitaria
del Dipartimento Salute Mentale – Componente

Rag. Laila Consolati
Segretario verbalizzante non componente

Reg. n.

Verona,

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE INSERITI NELL'ELENCO DEI FORNITORI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____ PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA (DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE)

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Partita Iva/Codice fiscale 02573090236, nella persona del Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale f.f. Dott. Alessandro Ferronato, autorizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 29/05/2024;

e

l'Ente del Terzo Settore (di seguito indicato ETS) con sede legale in _____ (_____), Via _____ n. _____, Partita IVA/Codice Fiscale _____, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____ nato a _____ (_____) il _____ codice fiscale _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

il dettato normativo del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017 - prevede all'art. 55 il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento per organizzare le "Attività di interesse generale" di cui all'art. 5 comma 1 lettera C;

il "Documento di armonizzazione dei Piani di Zona" prevede tra gli indirizzi prioritari approvati e condivisi dalla Conferenza dei Sindaci da perseguire con la programmazione triennale all'interno dei tavoli tematici del Piano di Zona per l'Area Salute Mentale, l'attivazione di percorsi di riabilitazione sociale che consentano ai pazienti di reinserirsi nel proprio contesto di vita;

il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto all'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Alessandro Ferronato

qualificati, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo contrattuale ha per oggetto l'erogazione di servizi ed interventi socio-assistenziali di supporto a favore di persone con patologia psichiatrica secondo quanto previsto dal Progetto Terapeutico Individualizzato (di seguito PTI).

Per servizi ed interventi socio-assistenziali di supporto a favore di persone con patologia psichiatrica, che si trovino in condizione di parziale non autosufficienza, si intendono i servizi professionali domiciliari, di tipo assistenziale e supportivi, individuati sulla base del PTI. Questi riguardano esclusivamente la sfera socio-assistenziale di supporto alla non autosufficienza e sono qui di seguito descritti:

- A) Dare attuazione agli interventi e alle finalità del PTI redatto dal DSM, mantenendo costante interazione con quest'ultimo;
- B) Supportare la persona nello svolgimento delle attività quotidiane nei diversi contesti di vita come indicato nel PTI con l'obiettivo di preservare le autonomie residuali e di promuovere la qualità della vita;
- C) prevenire e contrastare il ricorso all'ospedalizzazione e alla istituzionalizzazione offrendo alla persona il supporto necessario per rimanere a domicilio, nel proprio contesto di vita;
- D) prevenire e rimuovere le situazioni di isolamento sociale creando occasioni protette di socialità e di relazione;
- E) accompagnare la persona adulta con patologia psichiatrica per rispondere a bisogni specifici (uscite per acquisti, visite culturali socializzanti, visite mediche, ...) funzionali al mantenimento dei livelli di autonomia.

Beneficiari delle prestazioni sono gli adulti individuati dal Dipartimento Salute Mentale, per i quali tali prestazioni a carattere supportivo e assistenziale svolte nei diversi contesti di vita dell'utente adulto con patologia psichiatrica sono previste dal Progetto Terapeutico Individualizzato (di seguito PTI).

I servizi e gli interventi di cui al presente accordo sono tesi al mantenimento delle abilità residuali e alla riduzione del rischio di ricovero ospedaliero e/o di inserimento in Unità di Offerta di tipo residenziale e sono svolti da Operatori Socio Sanitari.

Articolo 2 - Obblighi dell'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati

L'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nell'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

L'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati è tenuto a comunicare all'Azienda ULSS9 Scaligera ogni variazione dei dati trasmessi all'atto dell'iscrizione.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS9 Scaligera

L'Azienda ULSS9 Scaligera garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Elenco dei soggetti giuridici qualificati per l'erogazione dei servizi di cui al presente accordo contrattuale sarà posto a disposizione dei soggetti beneficiari delle prestazioni, e sarà cura del beneficiario dell'intervento scegliere il fornitore, che dovrà erogare le prestazioni previste nel PTI.

L'iscrizione del soggetto giuridico nell'Elenco non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda ULSS9 Scaligera di affidare i servizi poiché l'erogazione è subordinata alla scelta del beneficiario. Il soggetto beneficiario dell'intervento dovrà instaurare un rapporto diretto con il soggetto scelto tra quelli inseriti nell'Elenco; sceglierà tra i soggetti idonei iscritti all'Elenco di fornitori qualificati il soggetto attuatore che realizzerà a suo favore il piano assumendone i relativi obblighi.

Le prestazioni erogate e i relativi compensi liquidati non potranno in nessun caso essere superiori alle prestazioni previste e autorizzate dal PTI definito dalle équipe socio-sanitarie dell'ULSS9 Scaligera e comunicate al fornitore con nota dell'ULSS9 Scaligera.

Eventuali variazioni delle prestazioni previste e autorizzate dal PTI sono comunicate al fornitore con nota dell'ULSS9 Scaligera entro i primi 20 giorni del mese, per il mese successivo.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

È prevista una tariffa onnicomprensiva sulla base dell'unità di misura di prestazione, come di seguito indicato:

- Servizi professionali di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con patologia psichiatrica resi da Operatori Socio Sanitari:
- anno 2024 - € 20,50 per intervento;

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

- anno 2025 - € 22,91 per intervento;
- anno 2026 - € 23,35 per intervento;
- anno 2027 - € 23,35 per intervento;

La tariffa si riferisce ad un intervento della durata indicativa di un'ora ed è da considerarsi onnicomprensiva di ogni onere e imposta, compresi gli eventuali oneri accessori per i materiali, i supporti amministrativi, il coordinamento, la formazione, gli spostamenti per raggiungere il domicilio della persona assistita, ecc. .

È previsto il riconoscimento del rimborso chilometrico per i soli spostamenti previsti dal PTI pari a:

- anno 2024 - € 0,30 per chilometro percorso;
- anni successivi (2025-2026-2027) - €. 0,35 per chilometro percorso

Le tariffe sono da intendersi al netto di eventuale applicazione iva se e in quanto dovuta.

L'ETS iscritto all'Elenco dovrà applicare le tariffe onnicomprensive sopra definite per l'intero periodo di durata dell'elenco, stabilito in tre anni, a far data dalla Delibera di istituzione dello stesso. Inoltre, è tenuto a fornire le prestazioni esclusivamente nei Distretti per i quali ha dichiarato la disponibilità nella domanda di iscrizione. L'indicazione dei Distretti vincola il Fornitore per l'intero periodo di durata dell'elenco.

L'Azienda ULSS9 Scaligera remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS9 Scaligera effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale all'ETS entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 – Decadenza dei fornitori dall'elenco dei soggetti attuatori dei servizi

La perdita di uno o più requisiti generali e specifici indicati nell'art. 2 dell'Avviso di cui alla DDG 1057/24, comporta la decadenza dall'inserimento nell'Elenco in questione.

La decadenza dall'inserimento nell'Elenco è altresì causata dalle seguenti circostanze:

1. gravi violazioni degli obblighi previsti dal PTI segnalate dal beneficiario dell'intervento all'Azienda ULSS9 Scaligera;
2. impegno di personale professionalmente non adeguato;
3. gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche.
4. cessazione del progetto.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal _____ e ha durata fino al _____ e, comunque, non oltre l'eventuale decadenza di cui all'art. 5.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di decadenza dei fornitori dall'elenco dei soggetti attuatori dei servizi.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'ETS, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS9 Scaligera con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Assicurazione

Il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo. Inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose dell'Azienda ULSS9 Scaligera o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi di cui al presente accordo, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda ULSS9 Scaligera stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del PTI e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena esclusione dall'Elenco ed il risarcimento dei danni.

Il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone forniti dal soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all'Azienda ULSS9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso di validità dell'Elenco.

Restano in capo al soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi.

Articolo 8 Informativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 art. 13)

L'ETS iscritto all'elenco dei fornitori qualificati è responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi di cui al presente accordo, meglio descritte all'art. 1. L'atto di nomina del Responsabile del Trattamento dei dati personali, debitamente compilato e sottoscritto, forma parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Articolo 9 Amministrazione competente e responsabile del procedimento

L'amministrazione competente è l'Azienda ULSS9 Scaligera ed il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera
Il Direttore Amministrativo Territoriale f.f.
(Dott. Alessandro Ferronato)

Per _____

Il Legale Rappresentante
(_____)

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi dell'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati, Articolo 5 – Decadenza dei fornitori dall'elenco dei soggetti attuatori dei servizi, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera
Il Direttore Amministrativo Territoriale f.f.
(Dott. Alessandro Ferronato)

Per _____

Il Legale Rappresentante
(_____)

Data

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Alessandro Ferronato

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

Pagina 12 di 20



ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del Dott. Alessandro Ferronato, Direttore f.f. U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 555 del 29/05/2024;

PREMESSO CHE

- in data/...../..... ha stipulato una convenzione con _____ con sede legale in _____, Partita IVA/Codice Fiscale _____, avente ad oggetto: Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'ente Gestore di **SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di persone adulte con patologia psichiatrica (Dipartimento Salute Mentale)**;
- relativi all'erogazione, da parte del soggetto del terzo settore _____, delle prestazioni di SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di persone adulte con patologia psichiatrica (Dipartimento Salute Mentale);
- per l'esecuzione della convenzione e per il compimento delle attività conseguenti, Il soggetto del terzo settore _____ esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda ;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO NOMINA

Il soggetto del terzo settore _____



con sede legale in _____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della convenzione riportata in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto, limitatamente alle prestazioni oggetto della convenzione stessa.

Il soggetto del terzo settore _____ Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART. 1 - MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- erogazione, da parte del soggetto del terzo settore _____ delle prestazioni di SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE a favore di persone adulte con patologia psichiatrica (Dipartimento Salute Mentale);

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART. 2 - DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il



solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 - TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- di natura personale immediatamente identificativi
- appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro _____/_____

ART. 4 - CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- Utenti e/o
- pazienti del SSN
- Legale rappresentante *pro tempore* e/o amministratore di sostegno
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 - OBBLIGHI GENERALI



Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 - MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;



- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

ART. 7 SUB - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica *almeno 15 giorni prima* di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di *almeno 15 giorni prima* dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del



trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.



In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10 – TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Per _____

Il Legale Rappresentante

(_____)

IL DELEGATO

DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Direttore f.f.

UOC Direzione Amm.tiva Territoriale

(Dott. Alessandro Ferronato)

